

司法院秘書長 函

受文者：

機關地址：臺北市重慶南路一段一二四號
傳 真：

速別：速件

密等及解密條件：

發文日期：中華民國九十一年一月二日

發文字號：(九一)秘台大一字第000三七號

附件：如文

主旨：本院大法官為審理聲請解釋憲法案件，須參考義大利憲法法院，先後於一九六一年、一九六八年、一九六九年宣告義大利刑法第五五九條通姦罪，違反憲法第三條和第二十九條規定之判決，究竟其違憲理由為何？請惠予協助提供相關判決原文及判決要旨譯文。

說明：

- 一、依司法院大法官審理案件法第十三條第一項規定辦理。
- 二、檢附義大利刑法典第五五九條規定中譯。

正本：外交部

副本：駐義大利代表處、本處第一科

抄本

本部致駐義大利代表處九十一年一月八日第〇二二號去電抄件


事由：協查義大利憲法法院於一九六一年、一九六八年及一九六九年宣告義大利刑法第五五九條通姦罪，違反該國憲法第三條及第二十九條規定之判決事

駐義大利代表處（急）：頃准司法院秘書長本（九十一）年一月二日（九一）秘台大一字第〇〇〇三七號函略以，該院大法官為審理聲請解釋憲法案件，須參考義大利憲法法院於一九六一、六八、六九年判決宣告義大利刑法第五五九條通姦罪違反其憲法第三條及第二十九條規定，其違憲理由為何？請查明判決原文並檢附相關資料報部，以憑轉復。外交
部（條二）

條字第
號

F09101000990

中華民國政拾年拾月拾日 發文



司法院 01/10

G9101138

外交部 函

受文者：司法院秘書長

機關地址：台北市凱達格蘭大道二號
傳真：(02) 2312-1161

速別：最速件

傳遞方式：寄送 傳真 電子交換

密等：解密：公布時解密 年 月

日自動解密 工作完成或會議終了時解密 附件抽存後解密

發文日期：中華民國九十一年二月廿六日

聯絡人：陳玲玲

發文字號：外條二字第09104104600號

電話：(02) 2348-2509

附件：如文

主旨：關於協查義大利憲法法院於一九六一、六八及六九年宣告義大利刑法第五五九條

通姦罪，違反該國憲法第三條及第二十九條規定之違憲理由及相關判決資料如說

明，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴秘書長本（九十一）年一月二日（九一）秘台大一字第000三七號函。
- 二、本案經駐義大利代表處本年二月二十五日第ITA 844號電查證略以：
 - （一）經該處法律顧問Gianni dell' Aiuto律師協查獲覆函告以，義國刑法第五五九條當時係為有利丈夫所制定，僅對妻子犯通姦罪處以罰責，對丈夫則無任何規範。鑒此，義國憲法法庭於一九六八年根據憲法第三條『所有國民不分性別、

裝 訂 線

大法官書記處

處 碼 條 貼



司法院 03/01

G9105682

種族、語言、宗教、政治論點及社會及個人等條件，在法律面前一律平等。」
及第二十九條「義大利共和國承認家庭之建立來自婚姻關係，婚姻關係則建立在夫妻雙方道德及法律之平等基礎上。」^刪之原則，判決確認刑法第五五九條違憲。

(二) 該判決原文如下：無庸置疑地，夫妻之通姦行為將破壞家庭和諧，倘法律訂立不同標準處罰之（註：僅對妻子處以罰則），將使夫妻關係破壞加劇，不但反應在夫妻彼此對待之態度上，並將導致夫妻心理層面之後遺症；故刑法第五五九條第一款及第二款之規定明顯違反義國憲法第三條及第二十九條有關夫妻在家庭中具有平等地位之原則，非但無法使家庭和諧，反而給予丈夫特權，應予以廢止等語。

三、檢附駐義大利代表處上述電影本、D顧問覆函影本、義大利憲法第三條及第二十九條、刑法第五五九條條文及判決原文等資料供參。

正本：司法院秘書長

副本：

部長
簡又新

駐義大利代表處電報 ^{10/88}

專號：ITA 844

91/02/25

10188


FEB 26 -9 22

日期

收電時間

第一頁

共 7 頁 附件 5 頁



事由：有關協查義大利憲法於一九六一年、一九六八年及一九六九年宣告義國刑法第五五九條通姦罪違反該國憲法第三條及第二十九條規定之判決事

外交部鈞鑒（急）：條二第584號電奉悉。一、本案經請本處法律顧問Gianni dell' Aiuto律師協查獲覆函告以，義國刑法第五五九條當時係為有利丈夫制定，僅對妻子犯通姦罪處以罰責，對丈夫則無任何規範。鑒此，義國憲法法庭於一九六八年根據憲法第三條「所有國民不分性別、種族、語言、宗教、政治論點及社會及個人等條件，在法律面前一律平等。」及第二十九條「義大利共和國承認家庭之建立來自婚姻關係，婚姻關係則建立在夫妻雙方道德及法律之平等基礎上。」之原則，判決確認刑法第五五九條違

- 部長 政次 常次 常次 主秘 秘書處 亞太司
- 亞西司 非洲司 歐洲司 北美司 中南美司 條法司 國組司
- 新文司 禮賓司 經貿司 總務司 檔案處 電務處 人事處
- 政風處 會計處 研設會 NGO委員會 法規會 國聯組 外講所
- 領務局 亞協 北協



外交部總收電 09104104600

裝訂線

2/4

連建辰 2/6

駐義大利代表處電報

專號：ITA 844

第二頁

憲，其判決原文如下：無庸置疑地，夫妻之通姦行為將破壞家庭和諧，倘法律訂立不同標準處罰之（註：僅對妻子處以罰則），將使夫妻關係破壞加劇，不但反應在夫妻彼此對待之態度上，並將導致夫妻心理層面之後遺症；故刑法第五五九條第一款及第二款之規定明顯違反義國憲法第三條及二十九條有關夫妻在家庭中具有平等地位之原則，非但無法使家庭和諧，反而給予丈夫特權，應予以廢止。

二、謹隨電傳呈D顧問覆函影本、義大利憲法第三條及第二十九條條文、刑法第五五九條條文及判決原文等資料各乙份共五頁，敬請 鑒察。駐義大利代表處

裝
訂
線

ROMA 11-2-02

AVV. GIANNI DELL'AJUTO

Via Mellini Battistini 197
00167 Roma
Tel. 06.35403450 Fax. 06.35406993
E-mail: gdellai@tin.it

All'Ufficio di Rappresentanza di Taipei

C.A. Sig. Riccardo

Caro Riccardo, come ti avevo anticipato ti invio copia delle norme in materia di adulterio e concubinato che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime oltre trent'anni fa.

Come vedi le ragioni sono principalmente sulla circostanza che era punito solo l'adulterio della moglie e non quello del marito.

Per capire la vicenda dobbiamo ricordarci che al momento in cui venne scritto il codice penale (1930) esistevano case di piacere per uomini. In quest'epoca pertanto, era ammesso che l'uomo potesse frequentare queste case di piacere e, in tal senso, era punito solo l'adulterio della moglie.

Le ragioni per cui la Corte Costituzionale ha posto nel nulla questa norma sono basate sul principio di uguaglianza tra uomini e donne che è stato inserito nella costituzione del 1948 (quindi successiva al codice penale).

Dobbiamo inoltre tenere presente che nel 1956 vennero abolite con la legge chiamata Merini (dal nome della senatrice che la propose) le case di tolleranza. Anche per questo motivo i tempi erano ormai pronti per l'intervento della Corte Costituzionale.

Ricordo infine, per una migliore comprensione, che nel nostro ordinamento la Corte Costituzionale serve per verificare la compatibilità di ogni legge con la Costituzione del 1948.

Resto a tua disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità o chiarimento.

Cordialmente e grazie per la fiducia che mi avete ancora una volta accordato.



Segnando N° 3 PAGINE FAX

ITA-844-1

Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948 (1).

(1) La Costituzione è stata pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298 (edizione straordinaria).

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13-15, 21, 24], sia come singolo sia nelle formazioni sociali [18, 29, 39, 45, 49], ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

憲法第3條



3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (1).

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(1) V. l. 20 maggio 1970, n. 300, in *Appendice Lavoro*; d.P.R. 9 dicembre 1977, n. 903, *ivi*. Cfr. altresì Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (l. 14 marzo 1985, n. 132), entrata in vigore il 10 luglio 1985.

4. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

(1) Sull'occupazione giovanile v. l. 1° giugno 1977, n. 283; d. l. 30 settembre 1977, n. 706, conv. nella l. 29 novembre 1977, n. 864; d. l. 6 luglio 1978, n. 351, conv. nella l. 4 agosto 1978, n. 479; l. 28 febbraio 1986, n. 786.

5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114-133]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; ade-

ITA-844-2

0039 6 8845772

25-53-2002 23:10

(2) Sulla disciplina della stampa v. l. 8 febbraio 1948, n. 47.

(3) V. l. 5 agosto 1981, n. 416, disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, modificata prima con l. 30 aprile 1983, n. 137, e poi con l. 10 gennaio 1985, n. 1; v. altresì l. 7 agosto 1990, n. 250.

22. - Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [c.c. 1], della cittadinanza, del nome [c.c. 6].

23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [c.c. 2907].

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [c.p.p. 571-574 bis].

(1) Sul gratuito patrocinio v. r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282; l. 11 agosto 1973, n. 333, in *Appendici, Lavoro*, l. 30 luglio 1990, n. 217; d.m. 3 novembre 1990, n. 327.

25. - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [c.p. 2] (1).

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [c.p. 199-240] (2).

(1) V. art. 11, 24 novembre 1981, n. 689.

(2) V. l. 27 dicembre 1936, n. 1423, e l. 31 maggio 1965, n. 575. Cfr. altresì art. 221, 22 maggio 1975, n. 152.

26. - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; c.p. 13; c.p.p. 661-671].

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1).

(1) Il comma 2 non si applica ai delitti di genocidio (art. unico l. cost. 21 giugno 1967, n. 1).

27. - La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [c.p.p. 576].

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (1).

Non è ammessa la pena di morte; se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra [c.p. 21].

(1) Sull'ordinamento penitenziario v. l. 26 luglio 1975, n. 354.

28. - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti (1). In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

(1) V. tu. 10 gennaio 1957, n. 3, disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

29. - La Repubblica riconosce i diritti

della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare [c.c. 143 ss., 159 ss.]

30. - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [c.c. 147, 261, 279].

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [c.c. 400].

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [c.c. 250 ss., 536 ss., 580, 592 ss.].

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [c.c. 269 ss.].

31. - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità [37], l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (1).

(1) V. r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316; l. 19 luglio 1941, n. 936; l. 4 maggio 1983, n. 184, in *Appendici, Adozioni*; l. 22 maggio 1978, n. 194; l. 11 dicembre 1990, n. 379.

32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività (1), e garantisce cure gratuite agli indigenti (2).

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (3). La

legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (4).

(1) V. l. 13 luglio 1966, n. 615; l. 10 maggio 1976, n. 319; l. 24 dicembre 1979, n. 650. Cfr. Direttiva 82/501/CEE, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali; v. altresì l. 5 giugno 1990, n. 135, recante programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

(2) V. art. 61, 14 febbraio 1904, n. 36; art. 33 st. r.d. 30 dicembre 1923, n. 2843; l. 3 dicembre 1931, n. 1580.

(3) Sulla disciplina degli stupefacenti v. artt. 96-102 l. 22 dicembre 1975, n. 685; l. 13 maggio 1978, n. 180; l. 26 giugno 1990, n. 162.

(4) V. art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300, in *Appendici, Lavoro*.

33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per

ITA - 844 - 3

0039 6 8845772

25-FEB-2002 23:11

憲法 29條

Art. 29 della Costituzione

Codice Penale e di Procedura Penale e le leggi complementari - La Tribuna Multimedia

Art. 559 Cod. Pen.

(Adulterio)

559. (Adulterio). La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno ⁽¹⁾.

Con la stessa pena è punito il coe^o dell'adultera ⁽¹⁾.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina ⁽²⁾.

Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) del marito (561, 562, 563) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale con sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, ha dichiarato incostituzionali il primo e secondo comma di questo articolo.

⁽²⁾ La Corte costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e quarto comma di questo articolo.

刑法
第
五
五
九
條

Copyright - Casa Editrice La Tribuna - Tutti i diritti riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale

ITA-844-4

Massima n. 3035

Pagina 1°

Pronuncia n. 0126 del 1968
Numero Massima: 3035
Relatore: VERZI
Udienza Pubblica
Tipo giudizio: INC

**SENT. 126/68 A. FAMIGLIA - EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI
- COD. PEN., ART. 559 (REATO DI ADULTERIO) - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 29
COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEI PRIMI DUE COMMI.**

Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo sia l'adulterio del marito sia quello della moglie; ma quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti. Pertanto, i commi primo e secondo dell'art. 559 del codice penale sono viziati di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, in quanto sanciscono una deroga al principio di eguaglianza dei coniugi non essenziale per la garanzia dell'unità familiare, ma risolvendosi, piuttosto, per il marito, in un privilegio; e que-
come tutti i privilegi, viola il principio di parità.

判
決
原
文

ITA-844-5

<http://www.cortecostituzionale.it/pron/Pronunce/Massime/Anno%201968/3035.Htm>

24/01/02

P. 07